



COMUNE DI LEINI

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

REGOLAMENTO PER LA TUTELA ED IL BENESSERE DEGLI ANIMALI

(ultima revisione: 01/04/2026)

Titolo I - DEFINIZIONI ED AMBITO GENERALE

Art. 1 - Definizioni ed ambito di applicazione

1. Ai fini del presente regolamento con il termine di animale si intende fare riferimento, ove non diversamente indicato, a tutte le specie animali, mentre con il termine di animale di compagnia o di affezione si intendono gli animali tenuti dall'uomo senza fini produttivi o alimentari, a titolo esemplificativo e non esaustivo, come cani, gatti, uccelli o animali acquatici.
2. Le norme di cui al presente regolamento riguardano tutte le specie animali a cui si fa riferimento negli articoli dello stesso, che si trovano o dimorano, anche solo temporaneamente ed a qualsiasi titolo, nel territorio comunale di Leini.

Art. 2 - Finalità

1. Il Comune di Leini recepisce i principi della Dichiarazione universale dei diritti dell'animale sottoscritta il 5 ottobre 1978 presso la sede dell'UNESCO a Parigi e della Convenzione europea per la protezione degli animali di Strasburgo del 13 novembre 1987. Il Comune di Leini opera, inoltre, affinché sia promosso nel sistema educativo dell'intera popolazione, e soprattutto in quello rivolto all'infanzia, il rispetto degli animali ed il principio della corretta convivenza con gli stessi.
2. Il Comune di Leini, in base alla Legge 14 agosto 1991, n. 281 ("Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo") promuove e disciplina la tutela degli animali da affezione, condanna e persegue ogni atto di crudeltà contro di essi, ogni manifestazione di maltrattamento verso gli animali ed il loro abbandono.
3. Il Comune di Leini in collaborazione con le Associazioni di protezione animale, con l'Ordine dei Medici Veterinari e con l'Area di Sanità Pubblica Veterinaria, sostiene le iniziative di informazione e formazione dei cittadini al fine di favorire la detenzione responsabile degli animali.

Art. 3 - Competenze del Sindaco

1. Il Sindaco esercita la tutela delle specie animali presenti allo stato libero nel territorio comunale e vigila sulla osservanza delle leggi e delle norme relative alla protezione degli animali, nonché sull'attuazione delle disposizioni previste nel presente regolamento anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.

Art. 4 - Esclusioni

1. Le norme del presente regolamento non si applicano, in base alla legislazione vigente:
 - a) alle attività economiche inerenti l'allevamento di animali da reddito o ad esso connesse;
 - b) all'attività finalizzata al prelievo venatorio e alla pesca sportiva o di mestiere quando eseguite in conformità alle disposizioni vigenti;
 - c) alle attività di disinfestazione e derattizzazione.
 - d) agli eventi e alle manifestazioni patrocinati dall'ente comunale e che si svolgono nel pieno rispetto delle normative relative al benessere degli animali

Titolo II - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 5 - Responsabilità e doveri del proprietario o detentore di animali da compagnia

I commi 1 e 2 sono stati accorpati

1. Chiunque sia proprietario o detenga a qualsiasi titolo un animale da compagnia è responsabile della sua salute e del suo benessere, deve provvedere alla sua sistemazione e fornirgli adeguate cure ed attenzioni, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici secondo l'età, il sesso, la specie e la razza. In particolare deve:
 - a) assicurare cibo e acqua in quantità sufficiente nei tempi dovuti, in ambienti idonei sottoposti a regolare pulizia;
 - b) garantire i necessari interventi veterinari a carattere preventivo e curativo;
 - c) garantire un'attività motoria adeguata alla taglia, alla razza ed alla specie;
 - d) assicurare un'adeguata custodia;
 - e) assicurare il controllo delle nascite per evitare cucciolate indesiderate tramite sterilizzazione o altri metodi consigliati dal medico veterinario.
2. È assolutamente vietato abbandonare animali. L'omessa custodia e l'abbandono sono puniti secondo le disposizioni del Codice Penale.
3. Nel caso in cui il proprietario o il detentore non possa per seri motivi continuare a detenere l'animale, ne dà comunicazione al Servizio veterinario dell'Azienda sanitaria locale competente, che provvede al ritiro dell'animale ed alla consegna alle strutture di ricovero pubblico o private convenzionate.

4. Chiunque sia proprietario o detentore a qualsiasi titolo di un animale da compagnia è responsabile dei danni cagionati dall'animale sia che si trovi sotto la sua custodia, sia che sia stato smarrito o sia fuggito.
5. È fatto obbligo al proprietario o detentore di animali da compagnia, di adottare misure per la lotta alle zanzare in ambito domestico, al fine di evitare gravi patologie.

Art. 6 - Maltrattamento e mancato benessere degli animali

1. È vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali, ai sensi della normativa vigente.
2. È altresì vietata qualsiasi altra azione che possa nuocere al benessere degli animali o determinare situazioni a rischio. In particolare è vietato:
 - a) mettere in atto comportamenti, anche se a fini di addestramento, lesivi nei confronti degli animali e, più specificatamente, di percuoterli o di sottoporli a sforzi, fatiche e rigori climatici eccessivi;
 - b) addestrarli in modo da esaltare la loro aggressività o la potenziale pericolosità di razze e incroci con spiccate attitudini aggressive;
 - c) tenere animali in condizioni non appropriate o in spazi angusti non adeguati alla taglia;
 - d) trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da provocare loro sofferenze, ad esempio chiusi nel cofano delle auto o lasciati in auto parcheggiate sotto il sole o senza adeguata aerazione;
 - e) condurre animali a guinzaglio tramite mezzi di locomozione;
 - f) promuovere, provocare o favorire lotte e combattimenti tra animali sotto qualsiasi forma;
 - g) sottoporli a pratiche di doping;
 - h) tenere animali in gabbia ad eccezione di casi di trasporto, da effettuarsi con attrezzature e mezzi idonei, e di ricovero per cure e ad eccezione di uccelli e piccoli roditori;
 - i) nel territorio del Comune di Leini è vietata la macellazione di animali che avvenga con pratiche di particolare crudeltà, o che comunque comportino particolare cruenza o morte definita "lunga".

Art. 7 - Divieto di accattonaggio con animali

1. È fatto divieto di utilizzare animali per la pratica dell'accattonaggio.
2. Gli animali rinvenuti nelle suddette circostanze saranno presi in custodia e segnalati agli organi preposti che ne provvederanno al ricovero presso strutture autorizzate e convenzionate con il Comune di Leini.

Art. 8 - Divieto di offrire animali in premio, vincita od omaggio

1. È fatto divieto di offrire animali quale premio di vincite in gare e giochi di qualsivoglia natura, anche in ambito di attività promozionali, commerciali o di spettacolo, o quale omaggio a qualsiasi titolo nei medesimi contesti.
2. Le norme di cui al punto precedente non si applicano alle associazioni animaliste e ambientaliste nell'ambito di iniziative con lo scopo di adozione.
3. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alla suddetta disposizione, viene disposta la chiusura o la sospensione dell'attività per l'intera giornata, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa prevista.

Art. 9 - Fauna selvatica

1. Sul territorio comunale è fatto divieto di molestare, catturare, detenere e commerciare specie animali e uova appartenenti alla fauna selvatica nonché asportare, danneggiare o distruggere nidi e tane in uso, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della caccia, della pesca e delle normative sanitarie.

Art. 10 - Commercio degli animali da compagnia

1. Coloro che vendono animali devono informare adeguatamente l'acquirente sulle relative esigenze fisiologiche ed etologiche in modo da garantire un acquisto e una detenzione consapevoli e responsabili.
2. L'esposizione degli animali per la vendita può avvenire solo nel rispetto delle disposizioni di cui ai precedenti articoli 5 e 6.
3. È consentito il commercio solo di animali svezzati. I cuccioli di cani e gatti devono avere un'età superiore a 60 giorni e devono essere accompagnati da un documento che ne attesti la provenienza e i trattamenti immunitari sostenuti.
4. Non sono consentite su tutto il territorio comunale, fatte salve le iniziative a scopo di adozione a cura delle associazioni animaliste o ambientaliste regolarmente iscritte al registro del volontariato o degli enti giuridici e dei soggetti dotati di personalità giuridica (ad esempio Cinofili), le attività commerciali ambulanti ed occasionali nelle fiere, nelle sagre e nei mercati, inerenti lo stazionamento, l'esposizione e/o la vendita diretta o indiretta di animali vivi, all'aperto o al chiuso, in luogo pubblico o privato, oltreché l'offerta di animali, sia cuccioli che adulti, in premio o vincita di giochi, come dettagliato nel precedente articolo 8.
5. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui ai commi precedenti, viene disposta la sospensione dell'attività per una giornata alla prima infrazione, per una settimana alla seconda e successive nell'arco di tre anni, in relazione alla gravità dell'inadempienza oltre all'applicazione della sanzione amministrativa prevista.
6. È vietata la vendita di animali colorati artificialmente.
7. Con opportuna ordinanza del Sindaco potranno essere dettate ulteriori specifiche disposizioni relative alle caratteristiche ed alle dimensioni di gabbie, teche e recinti nei quali

vengono custoditi ed esposti gli animali negli esercizi commerciali o in occasioni di particolari eventi.

Art. 11 - Esposizioni di animali

1. Tutte le manifestazioni ed esposizioni di animali sul territorio del Comune di Leini, comprese quelle relative ai circhi che detengono animali, devono essere sottoposte ad autorizzazione del Sindaco e al nulla osta dell'autorità veterinaria e devono osservare le disposizioni di cui ai precedenti articoli. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui al presente regolamento, nel caso cui si tratti di forme di spettacolo o di intrattenimento pubblico, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa, si dispone, con ordinanza del Sindaco la chiusura o la sospensione dell'attività per una giornata alla prima infrazione, per una settimana alla seconda o successiva infrazione nell'arco di tre anni addebitabili allo stesso spettacolo o intrattenimento.
2. È vietato su tutto il territorio comunale utilizzare animali, sia appartenenti a specie domestiche che selvatiche, per il pubblico divertimento in contrasto alla normativa vigente.
3. Per quanto concerne gli animali di cui sopra il Comune di Leini privilegia gli spettacoli circensi senza l'utilizzo di animali.
4. L'autorizzazione di circhi equestri o di mostre di animali è permessa solo a coloro che autocertificano di non aver mai subito condanne per la violazione alle norme vigenti in materia di tutela degli animali. Le autocertificazioni che risulteranno essere false o mendaci comporteranno, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa, il ritiro immediato di ogni autorizzazione o concessione rilasciata ed il deferimento all'Autorità Giudiziaria.
5. Tutte le manifestazioni pubbliche che coinvolgono animali sono soggette ad autorizzazione sentito il parere dell'Ufficio competente per la tutela degli animali in relazione al benessere degli animali che si prevede di utilizzare e per i quali gli organizzatori faranno richiesta almeno trenta giorni prima dell'evento, specificando il nominativo del medico veterinario responsabile dell'assistenza zoiatrica presente per tutta la durata della manifestazione, elenco, origine e proprietari di tutti gli animali.
6. È altresì vietata l'affissione di manifesti che pubblicizzano spettacoli ed intrattenimenti con animali.

Art. 12 - Inumazione degli animali da compagnia e cimiteri per animali domestici

1. È consentito il sotterramento di animali di compagnia di proprietà in terreni di privati cittadini solo qualora sia stato escluso qualsiasi pericolo di malattia infettiva trasmissibile alle persone ed agli animali.
2. Il proprietario o detentore può attestare il decesso del proprio cane per cause naturali anche mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà reso ai sensi della vigente normativa. Al fine di consentire a quanti hanno curato il proprio animale di affezione nel corso della sua vita di avere la possibilità di mantenere un legame affettivo con l'animale posseduto, il Comune di Leini e gli organi competenti possono autorizzare associazioni o privati a destinare

appezzamenti di terreno recintati a cimiteri per animali. Il Comune, inoltre, può prevedere di individuare un terreno da destinare a tale scopo. Le strutture cimiteriali sono gestite nel rispetto delle normative vigenti.

Art. 13 - Attività di cura e riabilitazione con impiego di animali

1. Il Comune di Leini consente nel suo territorio le attività di cura, riabilitazione e assistenza con l'impiego di animali (pet therapy) a soggetti in possesso dei requisiti professionali, socio-sanitari, di esperienza ed organizzativi idonei.
2. La cura e la salute delle persone non può prescindere in ogni caso dal benessere e dalla salute degli animali.

Art. 14 - Eutanasia (ossia buona morte) degli animali da compagnia

1. La pratica dell'eutanasia è ammessa solo nei casi di animali per i quali il medico veterinario valuta la necessità di ricorrere a tale procedura.

Art. 15 - Sequestro degli animali

1. In caso di animali tenuti in stato di denutrizione, di sofferenza per precarie condizioni di salute e/o evidenti condizioni di maltrattamento, gli organi di vigilanza accertano la violazione e provvedono al ricovero dell'animale presso idonee strutture autorizzate.

Titolo III - DISPOSIZIONI PER SINGOLE SPECIE

CANI

Art. 16 - Tutela della popolazione canina

1. Il Comune, in collaborazione con le Associazioni di protezione animale, con l'Ordine dei Medici Veterinari e con l'Area di Sanità Pubblica Veterinaria, promuove l'applicazione delle normative nazionali e regionali volte a prevenire il randagismo e a tutelare e controllare la popolazione canina, nonché a sviluppare il servizio dell'anagrafe canina.
2. Chiunque sia proprietario o detentore di un cane è obbligato ad iscriverlo all'anagrafe canina entro il secondo mese di vita dell'animale.
3. In caso di fuga del proprio cane, il proprietario o detentore deve presentare al più presto denuncia dell'accaduto agli organi competenti (Polizia Municipale, Carabinieri e Azienda Sanitaria). Solo effettuando la denuncia di smarrimento prima che l'animale da compagnia venga catturato, il proprietario e/o detentore/accompagnatore potrà beneficiare dell'istituto del caso fortuito che lo esonera dal pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 30. Rimangono fatti salvi i diritti da parte di terzi per gli eventuali danni causati dall'animale fuggito.

4. Il proprietario o detentore deve garantire che il muso del cane non oltrepassi la recinzione dell'abitazione privata per evitare danni ai pedoni ed assicurarsi che l'animale non esca incustodito dal cancello dell'abitazione.
5. Chiunque rinviene un cane solo e libero di vagare in aree pubbliche è tenuto ad una immediata segnalazione agli organi competenti.
6. Ai fini dell'anagrafe canina, il proprietario o detentore del cane deve attestare il decesso del proprio cane, reso ai sensi della vigente normativa, entro 15 giorni dal decesso.

Art. 17 - Attività motorie e rapporti sociali

1. I cani devono poter effettuare un'attività motoria regolare ed adeguata alla taglia e alla razza.
2. I cani non possono essere lasciati in libertà incustoditi fuori dalla proprietà privata mentre possono essere lasciati liberi di sgambare nelle eventuali aree per cani ma sempre sotto controllo del proprietario o detentore. Essi devono essere sempre accompagnati da chi in quel momento ha l'obbligo della custodia. Nelle pubbliche vie e nelle aree pubbliche o aperte al pubblico è obbligatorio utilizzare il guinzaglio e, ove previsto, come in casi di grande affollamento o durante le manifestazioni pubbliche, anche la museruola. Per i cani di grandi dimensioni (oltre i 25 Kg), il guinzaglio deve essere robusto, lungo al massimo due metri e non estensibile. Il guinzaglio per i cani di grande taglia dovrà essere tenuto da persona maggiore di 14 anni. Si fa salvo a questa norma nei casi di cani guida per non vedenti.
3. È vietato tenere cani in isolamento e/o condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali, tipici della loro specie, anche al fine di non incentivarne l'aggressività.

Art. 18 - Qualità dei ricoveri

1. È vietato detenere cani all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo.
2. Il ricovero deve essere adeguato alle dimensioni dell'animale, ed almeno una parte di esso sufficientemente coibentato, con il tetto impermeabilizzato, chiuso su tre lati, rialzato da terra, in modo da assicurare all'animale una zona di ombra e protezione da intemperie quali vento, pioggia e gelo. Il ricovero non deve essere sistemato in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell'animale e deve essere mantenuto in buone condizioni igieniche.
3. Ove siano presenti cani mordaci, è fatto obbligo al proprietario o al detentore di assicurare un'adeguata custodia.
4. È vietato lasciare cani in terrazze o balconi che non rispettino le caratteristiche di cui al comma 2, ovvero di isolarli in rimesse o cantine, senza adeguati accorgimenti che vadano a garantire le esigenze fisiologiche della razza.
5. È fatto obbligo ai proprietari di cani di esporre su cancelli e/o porte di accesso e sui recinti dove si trovano i cani, anche se tenuti a catena, un cartello "Attenti al cane".

Art. 19 - Dimensioni dei recinti per cani

1. Per i cani custoditi in recinto la superficie di base non dovrà essere inferiore a metri quadrati 12 per cani di piccola e media taglia (peso fino a 25 kg) e 15 metri quadrati per quelli di grossa taglia (peso superiore a 25 kg). Ogni recinto può contenere fino ad un massimo di due cani adulti con gli eventuali loro cuccioli in fase allattamento. Ogni cane in più comporterà un aumento minimo di superficie di metri quadrati 6. La detenzione dei cani in recinti non esula dalla necessità dell'animale di sfogarsi in spazi più ampi almeno 2 volte al giorno.
2. Al proprietario o al detentore, anche temporaneo, è fatto divieto di custodirli nel luogo di detenzione e dimora tenendoli legati con la catena o con altro strumento di contenzione simile che ne impedisca il movimento, salvo che ciò sia imposto da documentate ragioni sanitarie o da temporanee esigenze di sicurezza.

Art. 20 - Aree destinate ai cani

1. Le aree di sgambamento per cani sono spazi appositamente individuati e recintati, destinati a consentire ai cani di correre e muoversi liberamente.

L'accesso alle aree di sgambamento è consentito esclusivamente ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore responsabile. I cani devono essere condotti al guinzaglio fino all'ingresso dell'area e, ove necessario o previsto dalla normativa vigente, muniti di museruola.

All'interno delle aree di sgambamento i cani possono essere lasciati liberi dal guinzaglio, sotto la costante vigilanza del proprietario o detentore, che è tenuto a intervenire immediatamente in caso di comportamenti pericolosi o aggressivi.

Il proprietario o detentore del cane è responsabile, sia civilmente che penalmente, di eventuali danni o lesioni arrecati a persone, animali o cose dal proprio animale, anche all'interno delle aree di sgambamento.

È fatto obbligo ai proprietari o detentori di raccogliere immediatamente le deiezioni prodotte dai cani, utilizzando gli appositi contenitori o, in mancanza, provvedendo allo smaltimento in modo corretto e conforme alle norme igienico-sanitarie.

Il mancato rispetto delle disposizioni del presente articolo comporta ***l'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento e dalle normative vigenti.***

Art. 21 - Accesso negli esercizi commerciali e negli uffici pubblici

1. I cani accompagnati dal proprietario o detentore, hanno libero accesso, nei modi previsti dal comma 2 del presente articolo, negli esercizi commerciali e pubblici e negli uffici pubblici, fatte salve le prescrizioni dell'autorità sanitaria per le tipologie di esercizi in cui si tengono in deposito, si trasformano e comunque si manipolano e si vendono prodotti alimentari. È comunque facoltà del gestore dell'attività commerciale di vietarne l'accesso mediante apposite segnalazioni.
2. I proprietari o detentori che conducono i cani negli esercizi commerciali e negli uffici pubblici, devono farlo usando il guinzaglio e un'adeguata museruola, avendo cura che non sporchino e che non creino disturbo o danno alcuno.
3. Il divieto di accesso non deve riguardare mai i cani per non vedenti e portatori di gravi handicap fisici.

Art. 22 - Obbligo di raccolta delle deiezioni

1. È fatto obbligo ai proprietari o detentori di cani di adoperarsi affinché questi non compromettano in qualunque modo l'integrità, il valore ed il decoro di qualsiasi area, struttura, infrastruttura o manufatto, mobile od immobile di proprietà pubblica o privata.
2. I proprietari o detentori dei cani hanno l'obbligo di raccogliere le deiezioni prodotte dagli stessi, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro di qualsiasi area, pubblica, di uso pubblico o comunque aperta al pubblico, dell'intero territorio comunale.
3. I proprietari o detentori dei cani hanno l'obbligo di essere muniti degli strumenti idonei alla raccolta delle deiezioni, da esibire su eventuale richiesta da parte degli organi di controllo competenti, pena l'applicazione di sanzione amministrativa.
4. I proprietari o detentori dei cani hanno l'obbligo di essere muniti e di utilizzare, ogni qualvolta l'animale urini, un contenitore d'acqua idoneo al lavaggio del punto interessato, mediante versamento di acqua semplice in quantità sufficiente a diluire e rimuovere i residui.
5. L'obbligo di cui al comma 4 si considera assolto qualora l'urinazione avvenga su suolo permeabile o in aree verdi, purché non siano presenti beni/strutture delicate, radici affioranti o essenze vegetali protette.
6. È vietato l'impiego di detersivi, disinfettanti o sostanze chimiche salvo diversa indicazione dell'Autorità sanitaria o del gestore del servizio pubblico di igiene urbana, per prevenire danni a suolo, arredi, essenze e alla microfauna.
7. Restano ferme le ulteriori misure igieniche eventualmente stabilite con ordinanza del Sindaco per specifiche aree o periodi (es. alta temperatura, eventi, lavori), nonché le deroghe stabilite in caso di limitazioni idriche disposte da autorità competenti: in tali casi il Comune può individuare punti acqua o soluzioni alternative.
8. Sono esclusi dall'osservanza del presente articolo i proprietari o detentori non vedenti che utilizzano cani appositamente addestrati. Fatte salve le modalità per la conduzione, sono esclusi dall'osservanza del presente articolo anche le persone diversamente abili, non accompagnate.
9. La vigilanza potrà essere svolta anche da volontari ritenuti idonei ed autorizzati dal Servizio di Polizia Municipale.

Art. 23 - Assistenza per rinuncia alla detenzione dell'animale

1. Qualora il proprietario o detentore di un cane dichiari l'impossibilità di continuare a detenerlo per seri motivi documentati, di natura grave e non temporanea, il Comune, previa istruttoria volta a verificarne la fondatezza, può disporre il ritiro dell'animale.

Il ritiro del cane è effettuato mediante ordinanza del Sindaco, adottata nei casi in cui risulti accertata l'assenza di soluzioni alternative idonee a garantire il benessere dell'animale e la tutela della pubblica sicurezza.

Nei casi di cui ai commi precedenti, il cane viene accompagnato e affidato a una struttura idonea.

Restano ferme le responsabilità del proprietario o detentore del cane fino all'effettivo ritiro dell'animale, nonché eventuali obbligazioni previste dalla legge o dal presente regolamento.

GATTI

Art. 24 – Tutela della popolazione felina

1. Per "gatto libero" si intende un animale non di proprietà che vive in libertà.
2. Per "colonia felina" si intende un gruppo di gatti che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo.
3. Per "referente di colonia" si intende il soggetto che, su formale incarico del Comune, si occupa della cura e del sostentamento delle colonie di gatti che vivono in libertà.
4. I gatti liberi che vivono nel territorio comunale appartengono al Patrimonio Indisponibile dello Stato.
5. È fatto assoluto divieto di tenere gatti legati. È consentito l'uso del guinzaglio solo per il trasporto e comunque per uso temporaneo.

Art. 25 - Controllo sanitario e cura delle colonie feline

1. Ai referenti di colonia è permesso l'accesso, ai fini dell'alimentazione e della cura dei gatti, a qualsiasi area di proprietà comunale, anche in concessione, dell'intero territorio. Il Comune fornirà ai predetti referenti apposito tesserino d'autorizzazione.
2. I referenti sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati dopo ogni pasto.
3. Può essere consentito il posizionamento di "cassette" nelle singole colonie per il riparo di felini residenti. Le "cassette" verranno assegnate dal Comune al "referente di colonia" che se ne assumerà l'obbligo della collocazione, pulizia e manutenzione, valutata dal Comune l'opportunità del posizionamento anche sotto l'aspetto ambientale e del decoro urbano. Saranno sanzionati i danneggiamenti e lo spostamento non autorizzato delle "cassette" e degli oggetti utilizzati per la cura degli animali.

Art. 26 - Tutela delle colonie feline

1. Le colonie feline sono tutelate dal Comune di Leini che, nel caso di episodi di maltrattamento, procederà a denunciare i responsabili secondo le norme vigenti.
2. Le colonie feline censite non possono essere spostate dal luogo dove abitualmente risiedono, salvo siano locate su proprietà privata e per comprovate e documentate esigenze.
3. I gatti che vivono in libertà non possono essere rinchiusi. È ammesso il loro temporaneo ricovero presso strutture all'uopo autorizzate dall'Azienda per i Servizi Sanitari competente per territorio solo per motivi sanitari ovvero di recupero a seguito di malattie debilitanti, o per grave pericolo di sopravvivenza della colonia. Qualora le colonie di gatti che vivono in

libertà, per validi motivi certificati dai succitati Servizi veterinari, siano incompatibili con il territorio occupato, con ordinanza del Sindaco possono essere trasferite in altro sito idoneo.

VOLATILI

Art. 27 - Detenzione di volatili

1. I volatili detenuti in gabbia non possono essere esposti a condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori dell'acqua e del cibo all'interno della gabbia devono essere sempre riforniti in modo regolare e mantenuti puliti.
2. Al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni motorie connesse alle caratteristiche etologiche dei volatili, sono individuate le dimensioni minime che devono avere le gabbie che li accolgono:
 - a) per uno, e fino a due esemplari adulti: due lati della gabbia dovranno essere di cinque volte e gli altri due lati tre volte la misura dell'apertura alare del volatile più grande;
 - b) per ogni esemplare in più le suddette dimensioni devono essere aumentate del 30%;
 - c) nel caso di volatili da riproduzione, le dimensioni indicate al precedente sub comma a) saranno aumentate del 50%.
3. Le gabbie all'aperto devono essere coperte da una tettoia per almeno la metà della loro superficie per garantire ombra e riparo dalla pioggia. In inverno le gabbie all'aperto devono essere riparate su almeno tre lati.
4. Tutte le gabbie devono essere dotate di un numero sufficiente di posatoi in relazione al tipo di specie ed al numero di animali. I posatoi non dovranno comunque intralciare il movimento dei volatili.
5. È vietato costringere alla convivenza nella stessa gabbia specie di animali tra essi incompatibili.
6. I volatili, per quanto riguarda le specie sociali, devono essere tenuti almeno possibilmente in coppia.
7. È vietato amputare le ali o altri arti, nonché strappare o tagliare le penne, salvo per motivi sanitari certificati dal medico veterinario. Il certificato medico è da conservarsi a cura del detentore dell'animale. Detto certificato segue l'animale nel caso di cessione dello stesso ad altri.
8. È vietato tenere volatili legati al trespolo.
9. È vietato danneggiare o distruggere nidi.

ANIMALI ACQUATICI

Art. 28 - Detenzione di specie animali acquatiche

1. Il volume e la capienza degli acquari e acqua/terrari devono essere adeguati alle dimensioni e al numero delle specie ospitate e comunque la capienza dell'acquario non deve essere inferiore ai 10 litri.

2. In ogni acquario o acqua/terrario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate.
3. Gli animali acquatici appartenenti a specie sociali devono essere tenuti almeno possibilmente in coppia.
4. Sono vietati gli acquari sferici o con pareti sferiche.
5. È vietato costringere alla convivenza nello stesso acquario/terrario specie tra loro incompatibili.

EQUINI

Art. 29 - Detenzione di equini

1. L'utilizzo sportivo dei cavalli, qualunque esso sia, non può prescindere da una condizione di benessere degli animali.
2. Gli equini che vivono all'aperto, con esclusione di quelli che vivono allo stato brado, devono disporre di una zona d'ombra atta a ripararli; devono avere sempre a disposizione acqua fresca; devono essere nutriti in modo soddisfacente; devono avere assicurate buone condizioni igieniche e adeguata assistenza sanitaria.
3. È vietato separare i puledri dalle proprie madri, prima del compimento del quarto mese di vita, fatte salve esigenze sanitarie certificate da un medico veterinario.
4. È vietato tenere equini sempre legati in posta.
5. Gli equini ricoverati nei box devono avere a disposizione uno spazio tale che consenta loro di muoversi, girarsi e sdraiarsi.
6. È vietato detenere gli equini tutto il giorno dentro un box; i proprietari o detentori degli equini hanno l'obbligo di garantire una regolare attività fisica quotidiana, fatte salve le esigenze sanitarie documentate da un medico veterinario.
7. È vietato far lavorare o impiegare gli equini quando la temperatura esterna è superiore a 35 gradi centigradi all'ombra.
8. Gli equini adibiti ad attività sportive o da diporto nei maneggi devono essere sempre dissellati quando non lavorano per più di un'ora.
9. I cavalli che svolgono attività di trazione non possono lavorare per più di sei ore al giorno e, in estate, hanno diritto a delle pause adeguate di riposo, da svolgersi all'ombra, tra un tragitto e l'altro. I conduttori devono provvedere ad abbeverarli e nutrirli regolarmente.

Titolo IV - DISPOSIZIONI FINALI E SANZIONI

Art. 30 - Sanzioni amministrative

1. Le trasgressioni e le violazioni agli obblighi e ai doveri imposti dal presente Regolamento sono sanzionate secondo le seguenti misure economiche:
 - a) sanzione per ogni trasgressione o violazione, salvo i casi sotto indicati, da Euro 20,00 a Euro 60,00.
 - b) per ogni violazione agli articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 19, 27, 28, 29 da Euro 50,00 a Euro 250,00.
 - c) per violazione al comma 2 dell'articolo 5, da Euro 150,00 a Euro 500,00.
2. Le trasgressioni e le violazioni alle norme del presente Regolamento vengono sanzionate fatte salve le altre eventuali responsabilità richiamate da altre normative.
3. Le sanzioni adottate dal presente Regolamento possono venir adeguate con motivato atto della Giunta Comunale.

Art. 31 - Vigilanza e sensibilizzazione

1. La Polizia Municipale, le Forze di Polizia, gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia giudiziaria vigilano sull'attuazione del presente regolamento comunale.
2. Il Comune può avvalersi della collaborazione di guardie zoofile volontarie e di associazioni riconosciute, nei limiti di legge.
3. Le indicazioni del presente Regolamento e le eventuali modifiche e integrazioni, hanno la più ampia diffusione fra gli operatori del settore, nel mondo della scuola e fra la cittadinanza e sono a disposizione dei cittadini nel sito ufficiale del Comune e presso l'Ufficio Ambiente.

Art. 32 - Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento valgono le norme stabilite dalle leggi sovranazionali, nazionali, regionali e dalle ordinanze del Sindaco.
2. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento si intende abrogato il precedente Regolamento approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 08.05.2017